

TFS, TFR E FONDO ESPERO

VEDI FILE INPS, PENSIONI, PASSWEB E DIMISSIONI

NORMATIVA. Decreto MI 294 del 01 ottobre 2021. Nota MI 30142 del 01 ottobre 2021. Legge di Bilancio 2022: L. 234 del 30 dicembre 2021. Circ. ministeriale AOODGPER.R.U.3430 del 31 gennaio 2022, condivisa con l'INPS.

TFS, TFR E FONDO ESPERO. Il Fondo Espero è una forma di previdenza complementare e quindi è una pensione integrativa che può aggiungersi alla pensione "tradizionale". Possono aderire tutti i lavoratori della scuola con contratto di lavoro a tempo indeterminato e tutti quelli con contratto di lavoro determinato (di durata pari o superiore ai tre mesi continuativi).

L'adesione è volontaria ed è possibile sottoscrivere il modulo presso qualsiasi sindacato. E' possibile ottenere ulteriori informazioni consultando il sito www.fondoespero.it. L'adesione al Fondo è particolarmente conveniente, anche perché una parte dei contributi è versata dal datore di lavoro.

E' possibile ricevere un anticipo fino a 45.000 euro, cioè la parte di TFS/TFR maturata fino all'adesione. Se assunti con decorrenza economica entro 31/12/2000 spetta il TFS maturato a cui si aggiunge il 71,06% del TFR maturato dall'adesione. Se assunti con decorrenza economica dopo il 31/12/2000 spetta solo il TFR maturato all'adesione. Sono in TFR (Trattamento Fine Rapporto) i dipendenti scuola che sono stati assunti:

- con contratto a tempo determinato in essere o successivo al 30 maggio 2000;
- a tempo indeterminato successivamente al 31 dicembre 2000.

Sono in TFS (Trattamento Fine Servizio) i dipendenti scuola che sono stati assunti:

- a tempo indeterminato prima del 1° gennaio 2001, anche se solo ai fini giuridici (ad esempio personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1° settembre 2000 e decorrenza economica 1° settembre 2001).

Il personale docente di religione, titolare di un contratto di lavoro rinnovato annualmente, se già iscritto ai fini TFS, mantiene tale iscrizione. Se il docente di religione è assunto dopo il 31/12/2000 è in regime di TFR. I dipendenti in TFS che aderiscono al Fondo ESPERO sono in TFS fino al giorno di adesione e passano in TFR dal giorno successivo. Tale agevolazione riguarda gli ex dipendenti scuola che hanno o hanno avuto o avranno accesso al trattamento pensionistico attraverso la maturazione dei seguenti requisiti: quota 100, pensione anticipata e pensione di vecchiaia. Rimangono escluse le pensionate con opzione donna e chi è cessato dal servizio senza "diritto a pensione". Si può consultare il seguente sito per avere

ulteriori informazioni: <https://lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr/sei-un-richiedente>
Per ottenere il prestito si deve consegnare ad una banca convenzionata la "Quantificazione TFS/TFR" (documento rilasciato a domanda dall'INPS). I pensionati che hanno aderito al fondo ESPERO possono ricevere l'anticipazione (fino a 45.000 €) della parte di TFR che sarà liquidata alle scadenze stabilite dalla competente sede INPS. Chi all'atto della adesione al Fondo Espero era già in TFR riceverà solo dall'INPS il TFR maturato fino alla adesione in quanto il TFR maturato dopo l'adesione confluisce tutto nel Fondo Espero.

ADERENTI AL FONDO ESPERO. Se assunti (con decorrenza economica entro 31/12/2000) spetta TFS maturato, a cui si aggiunge il 71,06% del TFR maturato

dall'adesione. Tale personale prima dell'adesione era in TFS. Aderendo al Fondo Espero ha optato per il TFR. Il 71,06% del TFR maturato dopo l'adesione sarà liquidato dall'INPS insieme con il TFS già maturato all'atto dell'adesione. Il 28,94% del TFR maturato dopo l'adesione sarà liquidato dal Fondo Espero. Se assunti (con decorrenza economica dopo il 31/12/2000) spetta solo TFR maturato all'adesione.

Tale personale prima dell'adesione era già in TFR. Sarà liquidata dall'INPS solo la parte di TFR maturata all'adesione, in quanto dall'adesione tutto il TFR passa al Fondo Espero che provvederà a liquidarlo. Esiste una eccezione che riguarda i dipendenti scuola assunti con decorrenza giuridica dal 01/09/2000 ed economica dal 01/09/2001. Tale personale prima dell'adesione era in TFS. Aderendo al Fondo Espero ha optato per il TFR. Sarà liquidata dall'INPS solo la parte di TFS maturata all'adesione in quanto dall'adesione tutto il TFR passa al Fondo Espero che provvederà a liquidarlo. La richiesta di certificazione TFR dovrà essere inviata on line all'INPS con il "fai da te" oppure fruendo del servizio gratuito di un Patronato. Di seguito la procedura da seguire: www.inps.it → EntrataInMyInps → ServiziOnlineTFR → Inserimento nuova domanda → Tipo richiesta → Anticipo finanziario (D. L. 4/2019) → Data inizio del rapporto di lavoro: indicare la data di adesione → Data fine rapporto di lavoro: indicare l'ultimo giorno di servizio.

Dopo l'invio on line della richiesta di certificazione si può scaricare la "Domanda di quantificazione protocollata" e nella propria e-mail indicata arrivano subito in automatico 2 mail provenienti da "Servizi Riscatti TFR e TFS" (mail attestante l'arrivo della richiesta di certificazione TFS/TFR alla sede INPS competente) e "INPSComunica@inps.it" (mail attestante l'inoltro da parte dell'INPS all'ultima scuola di titolarità di provvedere quanto prima ad inviare alla stessa sede INPS la comunicazione di cessazione ai fini TFS, oppure il mod. TFR/1, altrimenti l'INPS non è in grado di emettere la certificazione TFS/TFR).

L'INPS nel tempo massimo di 90 gg (ma in genere dopo 1 mese se la scuola ha provveduto ad inviare quanto di sua competenza) emette la Certificazione quantificazione TFS/TFR che non viene inviata a casa per posta. La sede INPS invia al richiedente una mail avvisando lo stesso che la pratica è stata conclusa e utilizzando il proprio PIN INPS o lo SPID è possibile scaricare tale documento.

La certificazione rilasciata dall'INPS è da consegnare alla banca convenzionata. A questo punto si deve prendere contatti con l'agente "di zona" della Banca cessionaria, il quale sempre a mezzo mail indicherà i documenti da spedire che ad esempio possono essere:

- certificato quantificazione INPS TFS/TFR;
- documento identità e codice fiscale fronte e retro;
- ultimi 2 cedolini pensione;
- IBAN e c/c su cui si desidera l'accredito dell'anticipo buonuscita;
- mail e recapito telefonico
- altri moduli per la privacy da compilare, firmare, scansionare.

L'agente di zona invierà il tutto alla banca cessionaria che preparerà la bozza contratto di prestito con indicati gli interessi trattenuti dalla banca. Se si accetta tale contratto si deve fissare un appuntamento per la firma in presenza del contratto accettato. Generalmente la banca cessionaria applica il tasso di interesse annuo semplice dello 0,40% e questo viene indicato nella bozza di contratto.

Accredito anticipo. Dopo la firma in presenza del contratto di cessione, la banca invia il tutto alla competente sede INPS per ottenere l'autorizzazione al prestito. L'INPS risponde entro 30 giorni e poi la banca cessionaria accredita l'importo nel c/c indicato dal pensionato entro i successivi 15 giorni.

PASSWEB ANCHE PER IL TFS A CARICO DELLE SEGRETERIE. In alcune realtà territoriali ormai l'INPS impartisce ordini diretti alle scuole per la trattazione delle pratiche pensionistiche. Non solo, ora la stessa INPS passa ad una fase ulteriore e chiede che vengano trattate le pratiche TFS, mentre nulla si sa su come gestire le stesse pratiche TFR per il personale in cessazione dal 31 agosto 2020. I problemi sono diversi: interpretazioni, impossibilità di accedere ai dati economici del dipendente dal momento che essi sono solo a disposizione del MEF, assenza in piattaforma dei compensi accessori relativi agli anni 2011 e 2012, l'inserimento delle delle retribuzioni degli ultimi mesi di servizio, ecc.

TFR E TFS – NOTA INPS. Con il messaggio 12 ottobre 2021, n. 3436, l'Inps informa che nell'ambito del progetto "TFR e TFS in un click" previsto dal Piano Strategico ICT, è disponibile per i dipendenti pubblici in regime di TFR / TFS il nuovo servizio per la richiesta di quantificazione del TFR / TFS, utile sia per la cessione ordinaria che per la cessione agevolata. I dipendenti pubblici possono accedere al servizio con le credenziali SPID, CIE o CNS. Questi sono i link:

- Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFR;
- Gestione Dipendenti Pubblici: servizi online TFS.

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALLA TRASMISSIONE DEI DATI UTILI ALLA LIQUIDAZIONE DEL TFS TELEMATICO. Il MI con nota prot. N.50487 dell'09/11/2019, ha stabilito che a partire dalle cessazioni del 1° settembre 2020, la modalità ordinaria di comunicazione dei dati utili all'elaborazione del TFS dovrà essere quella telematica. Infatti, in adesione al processo di semplificazione e dematerializzazione della comunicazione tra l'INPS e le PA che vede il superamento dell'invio cartaceo (modello PL1) dei dati giuridici ed economici necessari all'elaborazione del trattamento di fine servizio (TFS), è stato rilasciato in esercizio l'applicativo "Comunicazione di cessazione" che sostituisce i vecchi modelli cartacei, mentre i dati giuridici ed economici verranno acquisiti dall'INPS tramite i dati certificati nella Posizione Assicurativa e la compilazione dell' "Ultimo miglio ai fini TFS". Per quanto riguarda la Lombardia, con riferimento al personale dimissionario 1/9/2021, le pratiche di riscatto ai fini del TFS (MOD PR1), vengono spedite con PEC sia alla sede INPS competente per territorio che all'ultima scuola di titolarità. La pratica di riscatto così definita e completa dei relativi allegati, dovrà essere inviata all'Inps tramite la "Comunicazione di cessazione TFS".

Per coloro che non fossero ancora abilitati, si ricorda che sarà necessaria la compilazione e la trasmissione all'INPS del mod. RA012 (vedi istruzioni fornite con nota USP.MI prot. n. 0018086 del 09/11/2020).

Si dovranno lavorare, prioritariamente, le pratiche di coloro che sono cessati per limiti d'età, oltre, naturalmente, a coloro che sono cessati in corso d'anno per inidoneità fisica permanente, per inabilità in base alla L. 335/95 o per decesso.

RITA (RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA). Si tratta di un'erogazione frazionata del montante accumulato da un aderente a una forma pensionistica sotto forma di rendita, fino al conseguimento dell'età anagrafica per

l'accesso alla pensione di vecchiaia. La RITA è condizionata al verificarsi, alla data di presentazione della domanda di accesso, delle seguenti condizioni:

- cessazione dell'attività lavorativa;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi alla cessazione dell'attività lavorativa;
- almeno 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza;
- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare.

Oppure, in alternativa:

- cessazione dell'attività lavorativa;
- inoccupazione, successiva alla cessazione dell'attività lavorativa, per un periodo superiore a 24 mesi;
- raggiungimento dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 10 anni successivi al compimento del periodo minimo di inoccupazione;
- almeno 5 anni di partecipazione alla previdenza complementare (3 anni se il lavoratore si sposta in altro Stato membro).

La RITA ha carattere generale e si applica a tutti i lavoratori, inclusi i dipendenti pubblici, che abbiano aderito a una forma di previdenza complementare a contribuzione definita.

PENSIONE A 57 ANNI CON LA RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA), SOLO PER DISOCCUPATI. La pensione con la rendita integrativa temporanea anticipata (RITA) permette di accedere 5 o 10 anni prima.

In un periodo di incertezze dal punto di vista previdenziale, sicuramente la pensione con la RITA risulta essere una alternativa appetibile per molti lavoratori, soprattutto in caso di perdita del posto di lavoro. Se il fondo pensione cui si ha aderito supporta la RITA (e lo fanno quasi tutti i fondi complementari) è possibile accedere alla RITA. Ma quando si potrà accedere dipende dalla situazione lavorativa. La RITA permette l'accesso a 57 anni, ovvero 10 anni prima rispetto alla pensione di vecchiaia, soltanto a coloro che risultano disoccupati da almeno 24 mesi. In questo caso sono necessari almeno 20 anni di contributi ed almeno 5 anni di contributi versati nel fondo pensione integrativo.

Se si fosse ancora in servizio attivo, si potrebbe accedere alla RITA, previa cessazione del rapporto di lavoro (che poi una volta liquidata la prestazione potrebbe riprendere) al compimento dei 62 anni (5 anni prima dell'accesso alla pensione di vecchiaia) sempre in presenza di almeno 20 anni di contributi versati e 5 anni di contributi versati nel fondo complementare.